



Unione
nazionale
comuni comunità
enti

UNCEM montani

Delegazione della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

**Contratto Integrativo Regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria
del Friuli Venezia Giulia**

In data 02.12.2016 alle ore 15.00 presso la Sede dell' U.N.C.E.M. Delegazione Regionale Friuli Venezia Giulia, in Via Carnia Libera 1944, n. 29 in Tolmezzo (UD)

Tra

U.N.C.E.M. Delegazione Regionale Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Vice-Presidente Vicario sig. Lucchini Stefano,

Confcooperative Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Direttore dr. Galluà Nicola,

Federforeste rappresentata dal Consigliere Nazionale dr. Merz Danilo,

Federazione Agci Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Presidente dr. Cisilino Adino,

Legacoop Friuli Venezia Giulia rappresentata dal Vice-Presidente sig. Sesso Roberto

e

FLAI C.G.I.L. Friuli Venezia Giulia rappresentata dal sig. Scalera Saverio,






FAI C.I.S.L. Friuli Venezia Giulia rappresentata dalla sig.ra Sacilotto Claudia e dal sig. Menegoz Andrea,





UILA – U.I.L. Friuli Venezia Giulia rappresentata dal sig. Guerra Pier Paolo,

si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del Friuli Venezia Giulia.

Roberto Sesso
M. R.

Al termine dell'incontro le parti hanno firmato il presente accordo:

Delegazione trattante Parte Datoriale	Nominativo	Firma
U.N.C.E.M. Delegazione Regionale Friuli Venezia Giulia – Vice Presidente Vicario	Lucchini Stefano	
Confcooperative Friuli Venezia Giulia – Direttore	Galluà Nicola	
Federforeste	Merz Danilo	
Legacoop Friuli Venezia Giulia – Vice Presidente	Sesso Roberto	
Federazione Agci Friuli Venezia Giulia	Cisilino Adino	

Delegazione trattante Parte Sindacale	Nominativo	Firma
Per la FLAI C.G.I.L. Regionale	Scalera Saverio	
Per la FAI C.I.S.L. Regionale	Sacilotto Claudia Menegoz Andrea	 
Per la UILA – U.I.L. Regionale	Guerra Pier Paolo	

INDICE

Premessa

Art. 1 Sfera di applicazione

Art. 2 Validità

Art. 3 Relazioni sindacali

Art. 4 Classificazione dei lavoratori

Art. 5 Formazione

Art. 6 Orario di lavoro

Art. 7 Congedi parentali

Art. 8 Ambiente e salute

Art. 9 Missioni e trasferte

Art. 10 Organizzazione dei Centri di raccolta, Conducenti dei mezzi di trasporto del personale, Rimborsamento chilometrico, Indennità di trasporto

Art. 11 Trattamento economico integrativo regionale

Art. 12 Premi per obiettivi

Art. 13 Reperibilità

Art. 14 Mensa

Art. 15 Diritti sindacali

Art. 16 Contrattazione aziendale

Art. 17 Normativa di riferimento

Norma di chiusura

Art. 18 Salvaguardia

Premessa

Il presente Contratto Integrativo Regionale di lavoro disciplina le materie di propria competenza così come stabilite dall'art. 2 del CCNL del 7/12/2010 e costituisce uno degli elementi fondamentali per la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale con lo scopo di ottimizzare lo sviluppo socio economico e le condizioni di vita e di sicurezza della collettività oltre al consolidamento dell'occupazione qualificata in un settore dove gli investimenti producono un ritorno della qualità della vita dei cittadini e delle generazioni future.

Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali per il settore, le Parti svolgeranno tutte le idonee iniziative per la promozione della difesa idrogeologica, del miglioramento forestale sull'uso delle risorse agro-silvo-pastorali.

Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente Contratto integra il CCNL del 7/12/2010 e si applica ai rapporti di lavoro instaurati nella Regione Friuli Venezia Giulia per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti da parte di Enti territoriali, di Cooperative, di Aziende o loro Consorzi.

Art. 2 Validità

Il presente Contratto Integrativo Regionale ha validità fino alla scadenza del triennio dalla data di sottoscrizione.

In caso di disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata o a mezzo Posta Elettronica Certificata almeno tre mesi prima della scadenza, le Parti si riuniranno entro i successivi trenta giorni per esaminare la nuova piattaforma contrattuale integrativa; qualora entro la scadenza dei tre mesi le Parti non addivengano all'approvazione del nuovo testo contrattuale, il Contratto Integrativo Regionale disdettato non avrà più alcuna efficacia salvo per la parte del trattamento salariale integrativo regionale sempreché non sostituito o surrogato in diversa maniera dal CCNL.

In caso di mancata disdetta il Contratto Integrativo Regionale si intenderà rinnovato automaticamente di anno in anno.


Art. 3 Relazioni sindacali

Le parti sindacali si impegnano a svolgere azioni al fine di unificare in un solo organismo, così come disciplinato dal CCNL, il Comitato Paritetico e l'Osservatorio Regionale.

Art. 4 Classificazione dei lavoratori

Ad integrazione della classificazione dei lavoratori prevista dall'art 49 del CCNL 7.12.2010, per gli

Quandina Salsotto
M. P. A.



operai di 5° livello che ricoprono funzioni di particolare rilevanza sul piano specialistico o di coordinamento e per i quali si richiedono specifiche conoscenze, autonomia e capacità di progredire nell'apprendimento professionale, potrà essere erogata una indennità di alta professionalità fino ad un massimo di € 100,00 per tutte le mensilità previste contrattualmente e da conteggiare ai fini del T.F.R.. A livello di contrattazione aziendale sarà possibile individuare le fattispecie e le caratteristiche concrete, diversificate in base alle singole esigenze, per l'attribuzione dell'indennità di alta professionalità.

Per "squadra" si intende: unità organizzata composta da più addetti tra loro coordinati per l'esecuzione in sicurezza di una lavorazione e/o di una fase compiuta di una lavorazione. Il lavoratore comandato dall'impresa a sorvegliare e a guidare l'attività esecutiva della squadra e qualora partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori sarà considerato il capo-squadra e dovrà essere inquadrato almeno al 3° livello. L'incarico ha natura fiduciaria e temporanea e può sempre essere revocato, e con esso la relativa indennità.

Le indennità di capo-squadra e capo-operaio non sono cumulabili.

A livello aziendale, in base alle singole specificità, può essere concordata una diversa articolazione relativa alla classificazione dei lavoratori.

Art. 5 Formazione

Le Parti riconoscono il ruolo primario della formazione professionale quale strumento per la valorizzazione delle risorse umane, per lo sviluppo della professionalità dei lavoratori e per la tutela e la promozione del lavoro.

Per quanto non già previsto dalle norme di settore – e nello specifico negli obblighi del Datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - il Datore di lavoro potrà elaborare dei piani di formazione aziendale per le maestranze assunte che rivestano ruoli specifici nell'organizzazione; tale piano sarà elaborato sulla base delle esigenze che derivano dal modello organizzativo aziendale, delle capacità professionali necessarie e delle opportunità di crescita professionale e consapevolezza delle maestranze stesse.

Art. 6 Orario di lavoro

Nei limiti e con il rispetto dell'art. 9 del CCNL, a livello di confronto e di contrattazione territoriale o aziendale e in relazione alle esigenze e alle attività operative dell'azienda, potranno prevedersi forme di flessibilità oraria stagionale e di entrata-uscita dal lavoro.

Art. 7 Congedi parentali

Le Parti concordano che i permessi per congedo parentale e/o congedo di paternità previsti dalle

normative di legge vigenti, potranno essere utilizzati ad ore, con un minimo di quattro o multiplo di esse, salvo diverse disposizioni di legge.

In ogni caso, l'utilizzo di tali permessi esclude la parte datoriale dall'obbligo e dall'onere del trasporto da e per il punto di raccolta/luogo di lavoro.

Art. 8 Ambiente e salute

L'equipaggiamento personale e DPI (dispositivi di protezione individuale) faranno riferimento alla normativa di settore in relazione alle singole attrezzature impiegate.

Eventuali migliori condizioni in tema di ambiente e salute potranno essere oggetto di contrattazione a livello aziendale.

Art. 9 Missioni e trasferte

Le spese per il viaggio, vitto ed alloggio ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio, saranno rimborsate secondo le modalità definite in sede di confronto/contrattazione a livello aziendale.

Art. 10 Organizzazione dei Centri di raccolta, Conduttori dei mezzi di trasporto del personale, Rimborso chilometrico, Indennità di trasporto

L'organizzazione dei centri di raccolta, Conduttori dei mezzi di trasporto del personale, Rimborso chilometrico, Indennità di trasporto saranno regolate secondo le modalità definite in sede di confronto/contrattazione a livello aziendale.

Art. 11 Trattamento economico integrativo regionale

Il trattamento economico integrativo regionale previsto dagli art. 39 e 52 del CCNL viene fissato nei seguenti importi complessivi mensili lordi:

TABELLA OPERAI			TABELLA IMPIEGATI		
Livello/ Parametro	Qualifica	Importo mensile lordo	Livello/ Parametro	Qualifica	Importo mensile lordo
			VI° - 152		Max € 110,00
V° - 123	Specializzato super	€ 100,00	V° - 133		Max € 100,00
IV° - 116	Specializzato	€ 90,00	IV° - 122		Max € 90,00
III° - 111	Qualificato super	€ 85,00	III° - 115		Max € 85,00
II° - 108	Qualificato	€ 80,00	II° - 108		Max € 80,00

I° - 100	Comune	€ 70,00	I° - 100		Max € 70,00
----------	--------	---------	----------	--	-------------

Gli importi verranno erogati dal 01.09.2016.

E' pattuito che trattamenti suppletivi al salario integrativo in atto a livello aziendale al momento della sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Regionale, anche se diversamente nominati, ma con esclusione dei trattamenti individuali *ad personam*, saranno automaticamente assorbiti, fino a loro concorrenza, con il salario integrativo di cui alla suindicata tabella e le eventuali eccedenze saranno riallocate sotto la voce "Eccedenza assorbibile" in caso di miglioramenti contrattuali anche di tipo individuale.

Resta inteso che ulteriori trattamenti suppletivi economici integrativi vengono demandati alla contrattazione a livello aziendale.

Art. 12 Premi per obiettivi

L'individuazione di premi per obiettivi potranno essere demandati alla contrattazione a livello aziendale nei limiti previsti dall'art. 2 del CCNL.

Art. 13 Reperibilità

La reperibilità per il servizio di repressione degli incendi boschivi e per servizi legati ad eventuali calamità naturali (art. 56 del CCNL) potrà essere richiesta ai lavoratori secondo modalità che dovranno essere più precisamente definite nei programmi concordati in sede locale.

Eventuali deroghe potranno essere concordate a livello aziendale fra le Parti.

Art. 14 Mensa

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 58 comma 1 del CCNL, le modalità ed i criteri per provvedere alla predisposizione di idonei rifugi ad uso mensa e ricovero, nonché la eventuale istituzione e la misura della indennità sostitutiva, potranno essere definite in sede di contrattazione a livello aziendale.

Art. 15 Diritti sindacali

Le OO.SS. chiedono, per quanto si riferisce ai diritti sindacali, quanto segue:
il datore di lavoro provvederà a mettere a disposizione una sede idonea alla effettuazione delle assemblee sindacali.

Comitato Sindacato
M...

Art. 16 Contrattazione aziendale

I datori di lavoro, in accordo con le rappresentanze sindacali, possono istituire un livello di contrattazione aziendale, tenuto conto degli specifici ambiti applicativi del presente Contratto, con esclusione delle materie già previste e disciplinate nei contratti di livello superiore.


Art. 17 Normativa di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Contratto Integrativo Regionale si rimanda alle disposizioni previste dal CCNL e alla normativa di riferimento vigente.

Norma di chiusura

Art. 18 Salvaguardia

Per gli Enti territoriali e per le Parti che soggiacciono alle normative di diritto Pubblico, l'applicazione, in tutto o in parte, delle previsioni del presente Contratto Integrativo Regionale è subordinata in modo gerarchico e sostanziale alle norme di legge di diritto Pubblico, comprese quelle che regolano l'attività contabile ed amministrativa delle Amministrazioni Pubbliche, restandone con ciò esclusa l'applicazione tutte le volte che le relative previsioni risultassero non ammesse o fossero incompatibili con l'impianto normativo riferito allo status giuridico degli Enti Pubblici.



Consiglio Sociale
M. P. U.